

Convivenze di fatto

Con la Legge n. 76/2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, è stata regolamentata la possibilità di costituire una **convivenza di fatto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o uguale, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti.**

Impedimenti

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.

Effetti

In base alla nuova legge i conviventi di fatto:

- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
- diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46);
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Costituzione della convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione, scaricabile dal sito www.comune.agratebrianza.mb.it nella sezione **Modulistica – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Convivenze di fatto**. In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione già prevista.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi, allegando copia dei documenti d'identità dei richiedenti, e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

- consegna diretta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. La richiesta può essere consegnata anche da un solo componente, se in possesso della fotocopia del documento di identità dell'altro componente
- con raccomandata indirizzata a: Comune di Agrate Brianza – Via San Paolo 24 – 20864 – Agrate Brianza
- via fax al n. 039/6051230
- via mail, con firme autografe, all'indirizzo: urp@comune.agratebrianza.mb.it
- via PEC all'indirizzo: servizi demografici.agratebrianza@legalmail.it

Cessazione della convivenza di fatto

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:

1. d'ufficio, se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza di un solo componente);
2. d'ufficio, nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
3. su richiesta, qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finché prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, disponibile nel sito www.comune.agratebrianza.mb.it nella sezione **Modulistica – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Convivenze di fatto**, può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'Ufficio debita comunicazione all'altra parte.

La dichiarazione di cessazione della convivenza può essere presentata nelle modalità sopra descritte per la consegna della dichiarazione di costituzione.

Sottoscrizione di un contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al Comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.

Tale contratto può essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme oppure si risolve d'ufficio a seguito di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o per morte di uno dei contraenti.

Normativa di riferimento

Legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza", entrata in vigore il 5 giugno 2016.